

**DICHIARAZIONI**

---

***Il credito d'imposta per le erogazioni alla cultura***

di Luca Mambrin

Tra le principali **novità** che impattano sulle dichiarazioni dei redditi da presentare per l'anno 2014 troviamo il credito d'imposta spettante ai soggetti che effettuano **erogazioni liberali a sostegno della cultura**, detto "**art - bonus**" introdotto dal decreto "Cult-Turismo", D.L. n. 83/2014.

Tale credito d'imposta è riconosciuto per le **erogazioni liberali in danaro** effettuate:

- a sostegno di interventi di **manutenzione, protezione e restauro** di **beni culturali pubblici**, anche nel caso siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi;
- a sostegno degli **istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica** (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali);
- a sostegno delle **fondazioni lirico - sinfoniche** e dei **teatri di tradizione**;
- per la **realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento** di quelle **esistenti** di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

**Soggetti beneficiari**

La misura agevolativa è riconosciuta a tutti i **soggetti** (persone fisiche, professionisti, imprenditori, società, enti commerciali e non commerciali), indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica, che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura previste dalla norma in commento.

**Misura del credito d'imposta**

Il credito d'imposta spetta nella misura del:

- **65%** delle erogazioni liberali in denaro effettuate negli anni **2014 e 2015**;
- **50%** delle erogazioni liberali effettuate nell'anno **anno 2016**.

Il credito d'imposta spetta entro **specifici limiti** quali:

1. **15% del reddito imponibile**, se l'erogazione è effettuata dalle **persone fisiche** ed **dagli enti che non svolgono attività commerciale**.

Tra le persone fisiche rientrano i soggetti individuati dall'art. 2 del Tuir, cioè, le **persone fisiche residenti e non residenti** nel territorio dello Stato, a condizione che **non svolgono attività d'impresa** (dipendenti, pensionati, titolari di reddito di lavoro autonomo, titolari di redditi di fabbricati...).

Il credito di imposta viene riconosciuto nel limite previsto del 15% del reddito imponibile anche **agli enti** che **non svolgono attività d'impresa** (enti non commerciali, residenti e non residenti) mentre nel caso di **società semplici** il credito di imposta spetta ai **singoli soci** nella stessa proporzione prevista nell'art. 5 del Tuir ai fini della imputazione del reddito.

2. **5 per mille dei ricavi ai titolari di reddito d'impresa**.

Rientrano, quindi, in tale categoria sia le **persone fisiche che svolgono attività commerciale** (imprenditori individuali) sia le **società e gli enti che svolgono attività commerciale** (società commerciali, enti commerciali ed enti non commerciali che esercitano, anche marginalmente, attività commerciale). Ai fini della quantificazione del limite del 5 per mille dei ricavi annui, si fa riferimento ai **ricavi** di cui all'art. 85 e all'art. 57 del Tuir.

Gli **imprenditori individuali** e **gli enti non commerciali** che **esercitano anche attività commerciale** usufruiscono del credito di imposta con le modalità ed i

limiti previsti per i titolari di **reddito di impresa** (5 per mille dei ricavi) se effettuano le erogazioni liberali **nell'ambito dell'attività commerciale**; tali soggetti applicano invece il regime agevolativo con le modalità ed i limiti previsti per **le persone fisiche** e gli enti che **non esercitano attività commerciale** (15% del reddito imponibile) se effettuano erogazioni liberali nell'ambito della loro attività personale o istituzionale.

### **Utilizzo del credito d'imposta**

Il credito di imposta è ripartito in **tre quote annuali di pari importo**.

In merito alle modalità di utilizzo la **C.M. n. 24/E/2014** ha precisato che:

1. le **persone fisiche e gli enti non commerciali che non svolgono** attività commerciale, **non potendo utilizzare tale credito in compensazione** ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 241/1997, possono fruire del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi. In particolare, tali soggetti iniziano a fruire della prima quota annuale del credito di imposta (nella misura di un terzo dell'importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi. La quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale;
2. i **soggetti titolari di reddito di impresa** possono utilizzare il credito di imposta, a **scompto dei versamenti** dovuti e da effettuarsi mediante il modello di pagamento F24, nei **limiti di un terzo della quota maturata**, a partire dal 1° giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali. La quota corrispondente ad un terzo del credito di imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi di imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito e, in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito. Per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, il riferimento alla **"ripartizione in tre quote annuali di pari importo"**, deve intendersi in concreto riferito ai tre periodi di imposta di utilizzo del credito.

Relativamente ai limiti di utilizzo del credito di imposta in esame si ricorda che:

- il **credito non è soggetto** ai limiti previsti dall'art. 1, comma 53, della L. n. 244/2007 e può essere utilizzato per importi superiori ad euro 250.000;
- al **credito non si applica neanche il limite generale di compensabilità** di crediti di imposta e contributi di cui all'art. 34 della L. n. 388/2000, pari a 700.000 euro;
- al credito in esame, non si applica neanche la limitazione di cui all'art. 31 del D.L. n. 78/2010, che prevede un divieto di compensazione F24 dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

## Rilevanza del credito d'imposta

L'

*Art-Bonus:*

1. **non concorre alla formazione della base imponibile** ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunali, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'Irap;
2. non rileva ai fini della determinazione della quota di **interessi passivi deducibile** dal reddito di impresa ai sensi dell'art. 61 del Tuir;
3. non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'art. 109, comma 5, del Tuir;
4. **va indicato nel quadro RU del modello Unico.**

## Adempimenti

Per quanto concerne le **modalità di effettuazione delle liberalità in denaro**, l'erogazione può essere effettuata avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:

1. **banca;**
2. **ufficio postale;**
3. **carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.**

Non è possibile effettuare l'erogazione liberale in natura.

P

*er approfondire le problematiche degli oneri deducibili e detraibili ti raccomandiamo questo seminario di specializzazione:*